Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 4 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1972.

Nomina del presidente del comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra. Pag. 6714

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1972. Pag. 6714

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tiodiurex » a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4286/R) Pag. 6719

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1972.

Determinazione degli uffici presso i quali debbono essere depositate le domande e i documenti concernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi Pag. 6719

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1972.

Determinazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici incaricati di ricevere i depositi di domande e di atti concernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi. Pag. 6719

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 settembre 1972.

Proroga della gestione commissariale del comune di Casoria . Pag. 6720

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di ostetrica Pag. 6720

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito . . . . Pag. 6720

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ente italiano cooperativo approvvigionamenti - E.I.C.A. », con sede in Milano . . . Pag. 6720

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Cantina sociale unificata », con sede in Caprarola. Pag. 6720

Ministero del tesoro:

Esito di ricorso Pag. 6720
Media dei cambi e dei titoli . Pag. 6721

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'ospedale « G. B. Morgagni » di Forlì ad istituire il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive per infermieri professionali . . . . . Pag. 6721

Autorizzazione all'ospedale civile di Rovereto ad istituire una scuola per infermieri professionali Pag. 6721

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 20 agosto 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi) (a), a norma dei regolamenti (CEE) numero 1124/72, n. 1390/72 e n. 1645/72 Pag. 6721

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 854/72 e n. 1018/72 ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 122/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento numero 122/67/CEE, in unità di conto . . . . Pag. 6722

Restituzioni applicabili il 22 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1806/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati Pag. 6722

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1972 al 15 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 568/72 Pag. 6723

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Concorso, per esami, a trentasette posti di geometra in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Aeronautica Pag. 6727

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « sarto » comune. Pag. 6736

Ufficio medico provinciale di Avellino: Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino Pag. 6736

REGIONI

Regione Puglia:

LEGGE 1° agosto 1972, n. **6.**

Norme integrative della legge regionale 21 febbraio 1972, n. 2 sul funzionamento degli organi di controllo Pag. 6736

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1972.

Nomina del presidente del comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 4 della legge 24 febbraio 1951, numero 94;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 1972, concernente la nomina dell'avvocato Pietro Ricci a presidente del comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento;

Considerato che, a seguito del decesso dell'avv. Ricci, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Decreta:

Il comandante Renato Mordenti è nominato presidente del comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, in sostituzione dell'avv. Pietro Ricci, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1972

ANDREOTTI

(11128)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1972.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037;

Viste le leggi 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, numero 8581; 18 luglio 1966, n. 6339; 7 agosto 1967, numero 5013; 16 marzo 1968, n. 1574; 23 gennaio 1970, n. 601 e 10 febbraio 1972, n. 432, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere policlinici cliniche universitarie e ospedali clinicizzati negli anni finanziari dal 1965 al 1972, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che, a causa degli aumenti intervenuti nel frattempo nei costi dei materiali e della mano d'opera, si rende necessario procedere, per talune opere incluse nei programmi succitati, al conseguente aggiornamento dei rispettivi costi;

Ritenuto altresì che l'aggiornamento dei costi è necessario anche per talune altre opere in relazione alle diverse dimensioni delle costruzioni;

Considerato infine la opportunità di variare per talune costruzioni la natura e la destinazione delle opere in relazione a nuove esigenze dell'Ente destinatario del contributo dello Stato;

Sentite le regioni competenti;

A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi di opere annessi ai decreti interministeriali di approvazione dei programmi indicati in premessa sono apportate le seguenti variazioni e integrazioni.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la sanità
VALSECCHI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1972
Registro n. 17, foglio n. 224

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
		espresso in milioni		

CLINICHE UNIVERSITARIE

LIGURIA

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
Genova - Università degli studi di Genova	Costruzione nuova sede istituto oncologico Ampliamento di quattro padiglioni siti in località S. Martino	1.500	500	Natura dei lavori: costruzione nuova sede specialità mediche e chirurgiche della facoltà di medicina

LOMBARDIA

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
Milano Università degli studi di Milano	Ospedale Maggiore Clinicizzato Completamento del padiglione « Bosisio »	220	220	Natura dei lavori: completamento dei padiglioni Zonda e Bosisio dell'Ospedale Maggiore di Milano per la clinica chirurgica Costo dell'opera L. 705 milioni. Spesa: a contributo lire 620 milioni, a carico Ente: lire 85.000.000
	Completamento del padiglione «Zonda»	400	400	

VENETO

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
Verona - Università degli studi di Padova	Istituti ospitalieri Verona - Completamento centro clinicizzato di Borgo Roma	8.125	3.650 4.475 + (Ente)	Costo dell'opera L. 9.500 milioni

OSPEDALI

LIGURIA

Provincia di Genova

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
Cogoleto	Ospedale civile Marina Rati Ampliamento	90	90	Ente: Consorzio ospedaliero Cogoleto-Arenzano. Natura dei lavori: nuova costruzione Costo dell'opera L. 800 milioni

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
Bolzano	Ospedale civile Completamento	7.340	1.650 + 4.006 (Regione, Comune ed Ente)	Costo dell'opera L. 12.700 milioni

Provincia di Trento

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
Rovereto	Ospedale civile - Completamento	2.750	1.100 + 300 (Art. 4 legge 383) 1.300 (Regione)	Costo dell'opera L. 3.250 milioni

LOMBARDIA

Provincia di Mantova

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
Suzzara . . .	Ospedale civile - Ampliamento	200	200	Natura dei lavori: nuova costruzione Costo dell'opera lire 2.000 milioni

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
		espresso in milioni		
	VENETO			
	Provincia di Padova			
Monselice	Ospedale civile Vittorio Emanuele III	330	130 (Legge 589) 200 (Ente)	Costo dell'opera L. 510 milioni
	Provincia di Rovigo			
Rovigo	Ospedale civile della Misericordia Completamento	5.360	2.870	Costo dell'opera L. 7.000 milioni
	Provincia di Treviso			
Oderzo	O. P. Casa ricovero con ospedale psichiatrico Istituto medico psicopedagogico Completamento	450	300 +	Costo dell'opera L. 640 milioni
Valdobbiadene	Ospedale civile Guicciardini Ampliamento	1.000	500 +	Costo dell'opera L. 1.150 milioni
	Provincia di Venezia			
Cavarzere	Ospedale civile Completamento	222	222 +	Costo dell'opera L. 795 milioni
	EMILIA-ROMAGNA			
	Provincia di Bologna			
Castel S. Pietro Terme	Ospedale generale di zona Completamento	98	98	Costo dell'opera L. 218 milioni
	Provincia di Forlì			
Cesena	Amministrazione provinciale Forlì - Ospedale psichiatrico 1ª unità Cesena - Costruzione	2.500	500	Natura dei lavori: costruzione di tre centri di salute mentale in Cesena (L. 900 milioni), Forlì (L. 800 milioni), Rimini (lire 800 milioni)
	TOSCANA			
	Provincia di Arezzo			
Castel S. Niccolò	E.C.A. - Completamento infermeria	40	40	Costo dell'opera L. 50 milioni
	Provincia di Livorno			
Portoferraio	Ospedale civile « Elbano » Completamento	1.200	900 300 (Ente)	Costo dell'opera L. 1.520 milioni

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
		espresso in milioni		
	Provincia di Siena			
Chianciano Terme	Ospedale Croce Verde Ampliamento	558	458 + 100 (Ente)	Costo dell'opera L. 858 milioni
Sarteano	Ospedale civile della Misericordia Completamento	128	128	Costo dell'opera L. 178 milioni
	MARCHE			
	Provincia di Ascoli Piceno			
Ripatransone	Ospedale civile Completamento	30	30	Costo dell'opera L. 52.185.000
	LAZIO			
	Provincia di Frosinone			
Pontecorvo	Ospedale civile « Pasquale Del Prete » - Completamento	400	400 + 80 (589)	Costo dell'opera L. 1.150 milioni
Sora	Ospedale civile Costruzione	2.500	200	Costo dell'opera L. 4.500 milioni
	Provincia di Rieti			
Rieti . .	Istituti riuniti di ricovero Ospedale civile Completamento	4.500	2.390 + 2.110 (Casmez)	Costo dell'opera L. 5.338.500.000
	Provincia di Latina			
Latina .	Ospedale civile « S. Maria Goretti » - Completamento	1.600	1.300	Costo dell'opera L. 2.700 milioni
Latina	Amministrazione provinciale - Costruzione ospedale psichiatrico	3.000	2.000	Natura dei lavori: costruzione di cinque centri di salute mentale in Aprilia, Latina, Priverno, Terracina, Minturno - Costo delle opere L. 5.400 milioni
Fondi	Ospedale civile Costruzione	1.100	300	Costo dell'opera L. 1.904.897.943
	MOLISE			
	Provincia di Campobasso			
Campobasso .	Ospedale civile « C. Cardarelli » Costruzione	3.500	2.050 + 682 (Casmez) = 2.732	Costo dell'opera L. 4.800 milioni
Campobasso	Amministrazione provinciale - Ospedale psichiatrico Costruzione	3.500	2.000	Costo dell'opera L. 5.200 milioni
Larino	Ospedale civile « G. Vietri » Costruzione	1.870	960	Costo dell'opera L. 2.300 milioni
	Provincia di Isernia			
Isernia . . .	Ospedale civile Completamento	1.550	1.550	Costo dell'opera L. 3.480.611.000

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo statale	Variazioni
		espresso in milioni		
	CAMPANIA			
	Provincia di Caserta			
Capua	Ospedale Ferdinando Palasciano Ampliamento	370	370	Natura dei lavori: costruzione nuova sede
	PUGLIA			
	Provincia di Bari			
Altamura	Ospedale civile Umberto I Completamento	540	540	Costo dell'opera L. 740 milioni
Bisceglie	Ospedale civile Vittorio Emanuele II Completamento	350	350	Costo dell'opera L. 650 milioni
	BASILICATA			
	Provincia di Potenza			
Potenza	Ospedale S. Carlo Completamento	14.260	7.950 910 (Casmez)	Costo dell'opera L. 16.000 milioni
Pescopagano	Ospedale civile Ampliamento	570	370	Ente: Comune Natura dei lavori: ampliamento e trasformazione in ospedale specializzato
Melfi	Ospedale S. Giovanni di Dio Completamento	1.090	1.090	Costo dell'opera L. 1.590 milioni
	CALABRIA			
	Provincia di Reggio Calabria			
Locri	Ospedale civile Ampliamento	1.900	700 1.200 (Casmez)	Costo dell'opera L. 3.317 milioni. A carico Casmez L. 2.060 milioni
	SICILIA			
	Provincia di Agrigento			
Sciacca	Ospedali civili riuniti Ampliamento	500	500	Natura dei lavori: costruzione nuova sede Costo dell'opera L. 2.350 milioni
	SARDEGNA			
	Provincia di Cagliari			
Cagliari	Ospedale civile Costruzione	5.800	2.230 1.500 (Regione)	Costo dell'opera L. 8.800 milioni

(11096)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tiodiurex » a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma.
(Decreto di revoca n. 4286/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il decreto in data 10 ottobre 1962 con il quale veniva registrata al n. 18139 la specialità medicinale denominata « Tiodiurex » compresse a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba n. 18, prodotta nella officina farmaceutica della ditta FA-BO, sita in Bologna, via Massarenti n. 256;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dell'articolo 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tiodiurex » 10 compresse, registrata al n. 18139 in data 12 ottobre 1962 a nome della ditta Farmaceutici Jordan, sita in Roma, via Euclide Turba n. 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11087)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1972.

Determinazione degli uffici presso i quali debbono essere depositate le domande e i documenti concernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti i regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929, contenenti, rispettivamente, i testi delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali e per marchi d'impresa;

Visti i regi decreti 5 febbraio 1940, n. 244 e 31 ottobre 1941, n. 1354, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, contenenti, rispettivamente, i testi delle disposizioni regolamentari nelle materie anzidette;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, concernente la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli ornamentali e marchi d'impresa, nonchè le domande di trascrizione di atti concernenti domande di brevetto o brevetti, le istanze e i documenti relativi alle priorità e i ricorsi debbono essere depositati fino al 31 dicembre 1972, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei capoluoghi di provincia.

Fino alla stessa data la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma è delegata a ricevere anche i depositi delle domande e dei documenti di cui al comma precedente che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, possono essere effettuati presso l'Ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, le domande di brevetto e gli altri atti previsti nel primo comma dell'articolo precedente debbono essere depositati presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei capoluoghi di provincia.

Dalla medesima data l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Roma è delegato a ricevere anche i depositi delle domande e dei documenti previsti nel secondo comma dell'articolo precedente.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvederanno a trasferire in tempo utile agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato il personale e il materiale all'uopo necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(11094)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1972.

Determinazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici incaricati di ricevere i depositi di domande e di atti concernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, contenente norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1972, con il quale sono stati determinati gli uffici incaricati di ricevere e verbalizzare i depositi delle domande di brevetto e della documentazione relativa;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, i giorni e l'orario di apertura al pubblico degli uffici anzidetti;

Decreta:

Gli uffici incaricati, ai sensi del decreto ministeriale citato nelle premesse, della ricezione e verbalizzazione dei depositi delle domande di brevetto e della documentazione relativa a dette domande o a brevetti sono aperti al pubblico tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(11095)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 settembre 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Casoria.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Casoria ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Giovanni Orefice.

Alla scadenza del periodo previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti provvedimenti amministrativi, per cui sarebbe di grave pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio, in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 21 settembre 1972

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Casoria e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Giovanni Orefice;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale del primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Casoria, affidata al direttore di sezione dott. Giovanni Orefice, con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1972, è prorogata a termine di legge.

Napoli, addì 21 settembre 1972

Il prefetto: FABIANI

(11064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di ostetrica

La sig.ra Nerina Moroni, nata a Castel Colonna (Ancona) il 23 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di ostetrica rilasciatole dalla scuola autonoma di ostetricia di Camerino l'11 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla scuola predetta.

(11068)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 settembre 1972, i poteri conferiti al dott. Pasquale Magarò, commissario governativo della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza), sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1973.

(11144)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ente italiano cooperativo approvvigionamenti E.I.C.A. », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 settembre 1972, il sig. Parravicini Carlo è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ente italiano cooperativo approvvigionamenti E.I.C.A. », con sede in Milano, in sostituzione del dott. Alberto Paganelli, dimissionario.

(11145)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Cantina sociale unificata », con sede in Caprarola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 settembre 1972, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Cantina sociale unificata », con sede in Caprarola (Viterbo) composto dai signori: Fortugno Demetrio, presidente; Fantini Bonvicini ing. Odoardo e Cristofori Luigi, membri.

Il suddetto comitato resterà in carica per tutta la durata della liquidazione della cooperativa.

(11146)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1972, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 43, il ricorso straordinario proposto dal sig. Cavalcanti Giovanni in data 16 gennaio 1969 è stato respinto, perchè infondato.

(11104)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 2 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,42	582,42	582,40	582,42	582,40	582,40	582,40	582,42	582,42	582,40
Dollaro canadese	592 —	592 —	591,90	592 —	591,80	592 —	591,90	592 —	592 —	592 —
Franco svizzero	153,035	153,035	153 —	153,035	153 —	153,02	152,90	153,035	153,03	153 —
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	87,965	87,965	87,93	87,965	87,85	87,96	87,93	87,965	87,96	87,95
Corona svedese	122,92	122,92	122,90	122,92	122,80	122,92	122,90	122,92	122,92	122,90
Fiorino olandese	179,60	179,60	179,60	179,60	179,70	179,60	179,54	179,60	179,60	179,69
Franco belga	13,1410	13,1410	13,14	13,1410	13,15	13,15	13,1425	13,1410	13,14	13,14
Franco francese	116,04	116,04	116,01	116,04	115,95	116,05	115,98	116,04	116,04	116 —
Lira sterlina	1410,60	1410,60	1410,50	1410,60	1410,25	1410,65	1411 —	1410,60	1410,60	1410,60
Marco germanico	181,46	181,46	181,47	181,46	181,55	181,45	181,38	181,46	181,46	181,46
Scellino austriaco	25,12	25,12	25,13	25,12	25,15	25,12	25,13	25,12	25,12	25,12
Escudo portoghese	21,6695	21,1695	21,65	21,6695	21,69	21,67	21,65	21,6695	21,66	21,66
Peseta spagnola	9,1760	9,1760	9,1750	9,1760	9,16	9,17	9,175	9,1760	9,17	9,16
Yen giapponese	1,9345	1,9345	1,9350	1,9345	1,93	1,93	1,936	1,9345	1,93	1,93

Media dei titoli del 2 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,15
» 5 % (Ricostruzione)	93,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,225
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	93,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,90
» 5,50 % » » 1968-83	96,025
» 5,50 % » » 1969-84	98 —
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1972

Dollaro USA	582,41
Dollaro canadese	591,95
Franco svizzero	153,012
Corona danese	—
Corona norvegese	87,947
Corona svedese	122,91
Fiorino olandese	179,57
Franco belga	13,142
Franco francese	116,01
Lira sterlina	1410,80
Marco germanico	181,42
Scellino austriaco	25,125
Escudo portoghese	21,66
Peseta spagnola	9,175
Yen giapponese	1,935

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale « G. B. Morgagni » di Forlì ad istituire il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/32/1, in data 12 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « G. B. Morgagni » di Forlì è autorizzata ad istituire il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(11141)

Autorizzazione all'ospedale civile di Rovereto ad istituire una scuola per infermieri prefessionali

Con decreto n. 900.8/II/83/3, in data 12 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Rovereto (Trento) è autorizzato ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(11142)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 20 agosto 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi) (a), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1124/72, n. 1390/72 e n. 1645/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni		
		dall'1-6-1972 al 30-6-1972	dall'1-7-1972 al 31-7-1972	dall'1-8-1972 al 20-8-1972
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	9,900	9,400	9,200

(*a*) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 651/71 e successive modifiche ed aggiunte.

(10911)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 854/72 e n. 1018/72 ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 122/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg	
		dall'1-5-1972 al 16-5-1972	dal 17-5-1972 al 31-7-1972
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
	I. Uova di volatili da cortile:		
	b) altre (non da cova):		
	in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata	13,55	14,82
	- in caso di esportazione sotto forma di altre merci	13,55	14,82
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:		
	I. atti ad usi alimentari:		
	a) Uova sgusciate:		
	ex 1. essiccate, non zuccherate	57,45	62,84
	ex 2. altre, non zuccherate .	15,72	17,19
	b) Giallo d'uova:		
	ex 1. liquido, non zuccherato . .	27,64	30,23
	ex 2. congelato, non zuccherato	29,54	32,31
	ex 3. essiccato, non zuccherato . .	58,27	63,73

(10936)

Restituzioni applicabili il 22 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1806/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0700
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	0,0700
	ex F. zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0700
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0700
		Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(11041)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1972 al 15 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 568/72.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1972 al 15-4-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %;	
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:	
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	5.825
	06	b. altri	4.575
		II. altri:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	11	1. inferiore o uguale a 4 %	4.575
	14	2. superiore a 4 %	5.731
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	17	1. inferiore o uguale a 4 %	3.950
	21	2. superiore a 4 %	5.106
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):	
		I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	24	a. crema di latte	12.688
	27	b. altri	12.688
	31	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	26.831
	34	III. superiore a 45 %	41.469
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):	
		A. senza aggiunta di zuccheri:	
	01	I. Siero di latte	1.713
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	8.125
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	29.813
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	31.063
	18	4. superiore a 29 %	37.769
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	4.375
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	26.063
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	27.313
	36	4. superiore a 29 %	34.019
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.669
	42	2. altri	13.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	26.831
	50	2. superiore a 45 %	41.469

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1972 al 15-4-1972
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:	
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):	
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750
		b. altri (*a*):	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	44 per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	261 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	340 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	44 per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	261 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	340 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.175
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):	
	93	1. inferiore o uguale a 45 % .	268 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	415 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):	
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % .	48.788
	08	B. altro	59.519
04.04		Formaggi e latticini (*a*):	
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):	
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:	
		1. uguale o superiore a 142,58 U.C. ed inferiore a 162,33 U.C.:	
	101	aa. Appenzell	9.375
	104	bb. altri	9.375
		2. uguale o superiore a 162,33 U.C.:	
	107	aa. Bergkäse	38.856
	111	bb. altri .	38.856 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:	
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,33 U.C. e inferiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	114	alfa. Appenzell	9.375
	117	beta. altri	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 U.C per 100 kg di peso netto:	
	121	alfa. Bergkäse	38.856
	124	beta. altri . .	38.856 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1972 al 15-4-1972
04.04 (*segue*)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	127	aa. Bergkäse	38.856
	131	bb. altri . .	38.856 (*m*)
	134	II. altri	38.856
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	48.375 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
	141	I. gorgonzola	24.488
	144	II. altri	24.488
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):	
	147	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750
	151	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	34.869
	161	2. superiore a 48 %	37.594
	164	b. superiore a 36 %	87.594
		E. altri:	
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
		a. inferiore o uguale a 47 %:	
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	48.375
	167	2. Pecorino	48.375
	169	3. altri .	48.375
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:	
	171	1. Cheddar, Chester	26.669
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):	
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	32.725 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	32.725 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	32.725 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	32.725 (*v*)
		5. altri:	
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	32.725
	182	bb. non nominati	32.725
		c. superiore a 72 %:	
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:	
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	24.544
	185	bb. altri	24.544
	187	2. altri	82.725

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1972 al 15-4-1972
04.04 (*segue*)		II. non nominati:	
		a. grattugiati o in polvere:	
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	48.375
	190	2. Pecorino	48.375
	191	3. altri	48.375
		b. altri:	
	194	1. formaggi e ricotta, freschi . .	82.725
	197	2. non nominati	82.725
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro .	10.213
	03	II. altri	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	01	I. lattosio	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213

(*a*) *Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci* 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A e quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) *L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.* In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. Lire 1.800,00 (milleottocento e zero centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 1.800,00 (milleottocento e zero centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il *trattamento previsto* dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione in uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 U.C. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da *Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.*

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 U.C. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 54,90 U.C. (pari a lire 34.312,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(10934)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a trentasette posti di geometra in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente dellla Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei geometri dell'Aeronautica vi è un organico complessivo di centotrentatre unità;

Considerato che sei impiegati della suddetta carriera di concetto sono stati collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336 e che, pertanto, in base al quarto comma dell'art. 3 anzidetto i posti lasciati liberi devono essere portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;

Accertato, quindi, che nel predetto ruolo vi è un organico complessivo di centoventisette unità;

Considerato che per i concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati riservati, per il ruolo anzidetto, complessivamente quattordici posti (dieci posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1970 e quattro entro il 31 dicembre 1971);

Considerato, inoltre, che all'11 marzo 1972 sono disponibili trentasette vacanze;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per trentasette posti di geometra dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti — Prova d'esame — Diario e sede delle prove scritte — Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso per esami a trentasette posti di geometra in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Aaeronautica.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 6 e 7 dicembre 1972 con inizio alle ore 8 presso il Palazzo dello Sport — Roma EUR.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma sempre chè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2) *senza alcun preavviso.*

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia comunque valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato: diploma di licenza di istituto tecnico per geometri o diploma di abilitazione tecnica (agrimensura) rilasciato da un istituto tecnico o diploma di licenza di istituto tecnico (agrimensura) conseguito secondo i precedenti regolamenti scolastici e diploma di perito edile rilasciato da un istituto industriale o diploma di perito agrario rilasciato da una scuola agraria o diploma di maturità professionale di agrotecnico;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili — Divisione 11ª — palazzo dell'Esercito — 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a chè si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualsiasi sede;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua relativa a tale colloquio, da scegliersi fra inglese, francese e tedesco. Ove l'interessato non formuli alcuna dichiarazione al riguardo si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 11ª palazzo dell'Esercito 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Prova di esame e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo di lingue estere i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo verrà valutato in centesimi di punto fino al massimo di punti 0,30 per la lingua straniera ed il punteggio così conseguito verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sara pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a geometra in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Aeronautica con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 1.176.000, corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1972
Registro n. 52 Difesa, foglio n. 85

ALLEGATO 1
(Rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 11ª Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA

Il sottoscritto ..., nato a ... (provincia di ...) il ..., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trentasette posti di geometra in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1972.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) ... e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2)

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) .,

di possedere il seguente titolo di studio (6) con specializzazione (7) rilasciato da (8) nell'anno e che tale titolo di studio e in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (*9-bis*) .,

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (*10-bis*) .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal al presso (*10-bis*) e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (*10-ter*) .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di appartenere alla categoria de (11)

di voler sostenere il colloquio facoltativo di lingua (12)

lì

Firma (13)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(*3-bis*) Ovvero se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(*3-ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto statale o legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(*9-bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso .— non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(*10-bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) — o l'ente pubblico — la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(*10-ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (o assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) Inglese o francese o tedesco (v. ultimo comma art. 4 del bando).

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(Rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1954), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(Rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

Una prova di cultura generale.

Il candidato dovrà svolgere un tema scritto, in lingua italiana, su un argomento di cultura generale il cui titolo sarà stabilito, con adatte formalità, dalla commissione esaminatrice. Con lo svolgimento del tema il candidato dovrà dimostrare, oltre ad un adeguato livello di cultura generale, anche la capacità di esporre in forma ordinata e chiara gli elementi di una situazione, di fare osservazioni pertinenti e logicamente conseguenti e di ricavare concrete conclusioni da quanto precedentemente trattato.

Una prova di cultura professionale.

Il candidato dovrà trovare mediante il calcolo la soluzione di un problema tecnico, dimostrando di saper applicare quanto è oggetto del programma. Il candidato dovrà inoltre sviluppare una parte descrittiva, con argomento inerente al predetto problema, oppure diverso, secondo quanto indicato nel tema assegnato, corredata da disegni, schizzi ed eventualmente diagrammi e tabelle, destinati a rendere evidenti, con chiarezza, precisione e rispetto delle normalizzazioni in uso, gli elementi fondamentali di ciò che è stato descritto.

N.B. All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

COLLOQUIO

A) OBBLIGATORIO (*cultura professionale*).

Esso verterà, oltre che sulla discussione sul contenuto degli elaborati della prova scritta di cultura professionale, sul seguente programma:

1) *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali.*

Elementi di statica grafica:

Rappresentazione grafica delle forze, composizione e decomposizione dei sistemi di forze; baricentri, momenti statici e momenti d'inerzia.

Elementi di teorie della resistenza dei materiali:

Sollecitazioni, deformazioni elastiche e permanenti. Carichi di rottura, carichi di sicurezza dei materiali; grado di sicurezza. Vincoli e reazioni dei vincoli; tensioni interne, equilibrio elastico, equilibrio elasto-plastico, sollecitazioni semplici; casi più frequenti di sollecitazioni composte.

Calcolo di verifica e di progetto. Studio delle travi.

Teoria statica elementare del cemento armato.

Strutture di fabbrica:

Scavi di sbancamento e di fondazione. Fondazioni, murature, pilastri. Ossatura degli edifici: impiego del cemento armato.

Archi a volte in muratura; cenni sulle volte in laterizio armato ed in cemento armato.

Solaio in legno, in ferro, in cemento armato, in cemento armato e laterizio, laterizio armato.

Copertura degli edifici: tetti, tipi di incavallature, orditura, materiali da coperture.

Scale: calcolo degli elementi e sistemi per la loro formazione.

Complementi delle fabbriche:

Intonaci, rivestimenti interni ed esterni, tinteggiature, verniciature; serramenti di porte e finestre: unificazione dei tipi e fabbricazione in serie.

Impianti interni:

Impianti di provvista e distribuzione dell'acqua, impianti igienici; impianti di riscaldamento e di aereazione; impianti di illuminazione.

Costruzioni stradali:

Generalità sulle strade; corpo stradale e sovrastrutture; accessori delle strade; opere d'arte stradale; muri di sostegno delle terre: loro calcolo e progetto. Ponti, ponticelli in muratura, in legno, in ferro, in cemento armato.

2) *Costruzioni idrauliche*:

Elementi di idraulica pratica; calcolo di condotte e di piccoli canali; utenze delle acque in agricoltura; piccole bonifiche idrauliche; difesa dei terreni dalle acque, dai fiumi e dai torrenti; ponti, canali; tombe, sifoni, derivazione delle acque irrigue. Cenni sulle fognature.

3) *Materiali da costruzione*:

Pietre, sabbie, ghiaie, pozzolane; calci, leganti idraulici (cementi, calci idrauliche); pietre artificiali, laterizi, legnami; materiali metallici. Loro produzione, proprietà e caratteristiche di impiego. Malte e conglomerati. Loro preparazione, dosature, proprietà, utensili e macchinari impiegati. Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni; materiali ceramici e refrattari, vetri, asfalto e bitume, vernici, materie plastiche, ecc.

4) *Elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantiere*: *cantiere*:

Tracciamenti e operazioni preparatorie. Ponteggi, armature, centine, opere provvisionali. Modalità di esecuzione dei lavori. Attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazione, per formazione di rilevati, per preparazione malte, conglomerati e simili.

5) *Elementi di topografia*:

Strumenti di misura. Squadri comuni e a riflessione. Goniometri. Tavoletta pretoriana. Livelli. Rilievi planimetrici ed altimetrici. Teodoliti e tacheometri. Misura indiretta delle distanze. Rilevamenti celerimetrici. Nozioni sugli strumenti. Verifiche e rettifiche. Nozioni di fotogrammetria.

6) *Elementi di estimo e di catasto*:

Scopo ed oggetto del giudizio di stima. Costo, utilità e prezzo come oggetti del giudizio di stima. Il metodo di stima nella sua concezione unitaria e nei suoi procedimenti applicativi. Illustrazione dei vari metodi estimativi adottabili per la stima del prezzo, del costo e della utilità attribuibile ai beni economici. Catasto fabbricati e terreni. Scopi del catasto. Formazione del nuovo catasto. Atti catastali. Tipo di frazionamento. Voltura catastale.

7) *Stima e contabilità dei lavori*:

Analisi dei prezzi. Tariffe. Perizie dei lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati. Misure delle opere. Computi metrici.

8) *Elementi di diritto*:

La proprietà e le sue limitazioni. L'espropriazione per cause di pubblica utilità. Azioni a difesa della proprietà. Il diritto di superficie. Il possesso. Le servitù prediali. Obbligazioni (nozioni). Il contratto in generale. Il contratto di appalto.

La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Il colloquio obbligatorio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Aeronautica;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

B) FACOLTATIVO (*lingue estere*).

Il colloquio consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 4
(Rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con la esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:
documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:
modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:
certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;
ed inoltre:
certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 5
(Rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di ori-

gine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non validi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B* e *C* del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo* (impiegati ed operai):

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa* (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) *o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: RESTIVO

(11116)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « sarto » comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 43 Difesa pers. civ., foglio n. 385, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « sarto » comune.

(11013)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti n. 6122 e n. 3831, rispettivamente in data 27 marzo 1972 e 21 luglio 1972 con i quali si è proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1969;

Vista la comunicazione in pari data con la quale il dott. Vittorio Del Giudice, segretario della commissione in questione dichiara la propria indisponibilità per la partecipazione ai lavori;

Considerato che la commissione medesima e le partecipanti al concorso sono state convocate, per sostenere le prove, per il giorno 22 corrente;

Ritenuto di dover assicurare la presenza di un segretario, ai lavori della commissione d'esami in argomento;

Vista la legislazione vigente in materia;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa, il dott. Vittorio Del Giudice, segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è sostituito nelle funzioni dal dott. Vincenzo Tedeschi, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 21 settembre 1972

Il medico provinciale f.f.: CARPINELLA

(11091)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE 1° agosto 1972, n. 6.
Norme integrative della legge regionale 21 febbraio 1972, n. 2 sul funzionamento degli organi di controllo.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del 1° agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1972, n. 2, sul funzionamento degli organi di controllo è sostituito con il seguente articolo:

Nella regione Puglia il controllo sugli atti delle provincie, dei comuni e di tutti gli altri enti locali che esercitano funzioni nell'ambito delle materie trasferite o comunque attribuite alla Regione è esercitato:

a) dal comitato regionale con sede in Bari per il controllo sugli atti delle provincie, dei consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali, degli enti pubblici ospedalieri e degli altri enti locali che esercitano la loro attività oltre i limiti della circoscrizione provinciale;

b) dalle sezioni provinciali con sede nei capoluoghi delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, per il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, comprese le comunità montane, degli enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona; delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti comunali di assistenza, dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali di patronati scolastici, dei consorzi di strade vicinali di uso pubblico e di tutti gli altri enti locali pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione della rispettiva provincia.

Il comitato e le sezioni sono costituite con decreti del Presidente della giunta regionale.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della regione Puglia ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1° agosto 1972.

TRISORIO-LIUZZI

(10710)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.